

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1913/2024
DONATELLA GALTERIO		UP - 18/11/2024
ALDO ACETO	- Relatore -	R.G.N. 22766/2024
LORENZO ANTONIO BUCCA		Motivazione Semplificata
GIOVANNI GIORGIANNI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

De Cicco Maria nata a MUGNANO DI NAPOLI il 15/01/1971

avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato in forma cartolare.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Maria De Cicco ricorre per l'annullamento della sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di 2000 euro di multa irrogata con sentenza del 27/09/2022 del Tribunale di Napoli Nord per il reato di cui all'art. 515 cod. pen. a lei ascritto perché, quale legale rappresentante del caseificio "Campania Casearia S.r.l.",

Firmato Da: ALDO ACETO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2f557baedc2c5cfa - Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797
Firmato Da: VITO DI NICOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7c607fcca8af2935



deteneva e distribuiva per la vendita mozzarelle di bufale non conformi per la presenza di caseina bovina oltre la soglia consentita. Il fatto è contestato come commesso in Cardito il 9 agosto 2021.

1.1. Con unico motivo deduce la violazione dell'art. 515 cod. pen. e dell'art. 3 del Disciplinare di produzione della mozzarella di bufala allegato al D.M. - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - del 12/09/2003, nonché la contraddittorietà e la illogicità della sentenza impugnata.

Osserva, al riguardo, di non essere tenuta all'osservanza del disciplinare in questione in quanto l'impresa non era iscritta al Consorzio per la produzione della mozzarella di bufala con conseguente inapplicabilità alla stessa dello Statuto del Consorzio.

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3. Osserva il Collegio:

3.1. è incontestato che la società della ricorrente commercializzasse mozzarelle con l'indicazione: "mozzarelle di bufala" contenenti una percentuale di latte vaccino superiore all'1%;

3.2. la denominazione di origine protetta "mozzarella di bufala campana" è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette giusta regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996;

3.3. il disciplinare di produzione della denominazione "mozzarella di bufala" è stato modificato ed approvato con regolamento della Comunità Europea 04/02/2008, n. 103/2008;

3.4. la proposta di modifica, approvata con il regolamento di cui al § 3.3 che precede, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C/90/7 del 24/04/2007 e prevede espressamente che la «Mozzarella di Bufala Campana» sia prodotta esclusivamente con latte di bufala intero fresco;

3.5. il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato il disciplinare modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2008 che espressamente ribadisce che la «Mozzarella di bufala campana» deve essere prodotta esclusivamente con latte di bufala fresco;

3.6. peraltro, le modifiche non hanno riguardato la prescrizione dell'uso esclusivo del latte di bufala da sempre contenuta nel disciplinare (art. 3, comma 1) approvato con DPCM 10 maggio 1993 emesso in attuazione della legge n. 125 del 1954 e del relativo regolamento, approvato con d.P.R. n. 667 del 1955, e del decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1979 con il quale è stata riconosciuta la denominazione tipica del formaggio "Mozzarella di bufala";



3.7.la questione posta dalla ricorrente appare, dunque, in tutta la sua fragilità e inconsistenza logica ove solo si consideri che, così ragionando, basterebbe non essere soci del Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala per poter liberamente spacciare per mozzarella di bufala un prodotto che non risponde ai requisiti stabiliti con provvedimento vincolante per tutti coloro che intendono produrre e vendere mozzarella di bufala;

3.8.ne consegue che vendere come "mozzarella di bufala campana" mozzarelle contenenti latte vaccino, comunque non prodotte esclusivamente con latte di bufala, integra il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. poiché si consegna all'acquirente una cosa mobile diversa, per qualità, da quella dichiarata e/o pattuita;

3.9.tale condotta offende l'interesse dello Stato di assicurare l'onesto, il leale e corretto svolgimento dell'esercizio del commercio presidiato dalla fattispecie penale ed integra, a tutti gli effetti, il delitto contestato (Sez. 3, n. 35121 del 30/05/2024, Fonga, Rv. 286909 - 01; Sez. 3, n. 14017 del 04/12/2018, Origlia, Rv. 275357 - 01; Sez. 2, n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261325 - 01; Sez. 3, n. 2291 del 07/07/1994, Timperi, Rv. 198851 - 01).

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18/11/2024.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

Il Presidente

Vito Di Nicola

